



COMUNE DI OTTATI

Provincia di Salerno



Via XXIV Maggio, 53 – C.A.P. 84020 Tel. e Fax: 0828 966002 – 966244 C.F. 00547700658
Sito Web: www.comune.ottati.sa.it Email: protocollo.ottati@asmcpec.it

Prot. n. 1684 del 15/05/2020

ORDINANZA N. 20 DEL 15/05/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER INCOLUMITÀ PUBBLICA DI CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO PEDONALE E VEICOLARE DELLA STRADA COMUNALE IN LOC. FACCIANDA ADIACENTE IL CIMITERO COMUNALE, PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE

Il Sindaco

VISTO l'inizio dei lavori di messa in sicurezza del Cimitero Comunale;

VISTO che la Ditta Capozzoli S.r.l.s. di Capozzoli Giovanni, con sede in Ottati (Sa) alla Piazza Umberto I°, quale Impresa incaricata all'esecuzione dei lavori, con nota prot. n. 1681 del 15/05/2020, ha chiesto la chiusura temporanea della Strada Comunale in Loc. Faccianda adiacente al Cimitero Comunale, per il giorno 18/05/2020 dalle ore 7:00 alle ore 19:30 per l'esecuzione dei lavori *de quo*, con l'intesa di garantire il passaggio ogni due ore per il tempo di 15 minuti;

PREMESSO che, per il regolare svolgimento dei lavori ed a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, occorre predisporre la chiusura del traffico pedonale e veicolare nel tratto viario in oggetto;

VISTO l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00 e gli artt. 5, 6 e 7 del D.L. 30/04/92 n. 285 (*cd.* Codice della Strada);

ORDINA

LA CHIUSURA TOTALE E TEMPORANEA AL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE DELLA STRADA COMUNALE SITA IN LOC. FACCIANDA, ADIACENTE IL CIMITERO COMUNALE, CHE CONDUCE DAL CIMITERO ALLA MONTAGNA DI OTTATI DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 19:30 DEL 18/05/2020

DISPONE CHE

la presente ordinanza, **al fine di renderla nota al pubblico:**

- venga pubblicata, a cura del Messo Comunale, all'Albo Pretorio;

e per farne curare l'osservanza, ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992:

- venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale del Comune di Ottati, che ne curerà anche la posa dei dovuti segnali regolamentari da installarsi all'innesto del tratto stradale interessato;
- venga trasmessa alla Locale Stazione Carabinieri di Sant'Angelo a Fasanella (Sa) che ne curerà l'osservazione;

AVVERTE CHE

- nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia;
- a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà

ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Dalla residenza Comunale, 15 Maggio 2020



Il Sindaco
Elio Guadagno